



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

OKO

ART. 1 - COSTITUZIONE

L'Associazione internazionale per la Cooperazione, la Formazione e lo Sviluppo denominata OKO - costituita in ottemperanza della Legge italiana e fondata in Bologna - non persegue scopo di lucro, è apartitica, non ammette discriminazioni di etnia, di sesso, di nazionalità e di religione e si riconosce nelle caratteristiche degli organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS).

ART. 2 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 – SEDE

L'Associazione viene costituita ai sensi della legge italiana, ha sede legale in Bologna, con possibilità di aprire altre sedi periferiche sia in Italia che all'estero. I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio nazionale non necessitano di modifiche statutarie e sono deliberate dalla Assemblea dei Soci.

ART. 4 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza, lo studio, le iniziative relative alla lotta al sottosviluppo e alla fame nel mondo, fondando le sue motivazioni sui valori della solidarietà umana e della difesa dei diritti dell'uomo.

In coerenza con tale finalità, l'Associazione si propone di attivare diverse iniziative, tra le altre nei settori:

- a) progettare, promuovere, realizzare e gestire in favore delle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo azioni, progetti e programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo sia autonomamente che in collaborazione con OnG ed altri enti pubblici e privati nazionali od esteri.

- b) progettare, promuovere, e realizzare iniziative e corsi di formazione professionale e di aggiornamento in Italia o all'estero in particolare sulle tematiche oggetto dell'attività dell'associazione OKO.
- c) progettare, promuovere, realizzare e gestire programmi d'informazione, di educazione dell'opinione pubblica, di servizio civile nazionale o internazionale, sull'interdipendenza, la solidarietà, l'intercultura, la cooperazione tra i popoli, l'educazione alla pace, l'integrazione culturale e di educazione allo sviluppo riguardanti gli argomenti oggetto delle finalità istituzionali, mettendo a disposizione la competenza dell'Associazione su temi specifici anche su richiesta di istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali
- d) promuovere la equità nelle relazioni di genere come fondamento dei nuovi paradigmi dello sviluppo delle disuguaglianze tra uomini e donne. Particolare interesse sarà rivolto alla difesa dei diritti dei bambini, bambine ed adolescenti;
- e) ricerca ed elaborazione di materiale di documentazione relativo alle attività associative ed in particolare allo sviluppo sostenibile, allo sviluppo umano, allo sviluppo rurale e allo sviluppo economico e culturale.
- f) stringere e mantenere rapporti a livello nazionale ed internazionale con enti che perseguono scopi affini pubblici e privati nazionali ed esteri. Promuovere, realizzare e gestire progetti internazionali rivolti ai Paesi in via di sviluppo in collaborazione con organismi internazionali quali le Nazioni Unite, la Comunità Europea e altre associazioni internazionali, promovendo incontri internazionali, nonché ogni altro dibattito connesso con lo sviluppo dei popoli, la lotta alla fame nel mondo e la difesa dei diritti umani.
- g) promuovere rapporti di collaborazione e cooperazione con enti locali, università, centri di ricerca, aziende sanitarie, imprese, fondazioni, agenzie di sviluppo, regioni, ministeri presenti nel territorio nazionale o all'estero per la realizzazione delle azioni, progetti, programmi associativi.
- h) dare vita ad un laboratorio di produzione e diffusione di materiale di comunicazione visivo, audiovisivo ecc. (dépliants, manifesti, diapositive, videocassette, pubblicazioni e filmati vari) inerente gli scopi istituzionali. Tale materiale sarà utilizzato sia a livello internazionale che nazionale nell'ambito di iniziative sulle problematiche relative ai Paesi in via di sviluppo, ai flussi migratori ed alla cooperazione decentrata fra Istituzioni e privati del Nord e del Sud del mondo.

- i) promuovere e realizzare iniziative di ricerca scientifica, anche in collaborazione con centri di ricerca Universitari, italiani e stranieri, a supporto di tutte le iniziative, progetti, programmi associativi.
- j) costituire banche dati, siti web, raccolte bibliografiche e mostre con i materiali raccolti e prodotti direttamente, destinati alla fruizione del mondo della scuola e dell'associazionismo regionale, nazionale ed internazionale.

ART. 5 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Hanno la qualifica di Soci della Associazione OKO tutte le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche pubbliche e private, italiane e straniere, che abbiano fatto la richiesta al Consiglio e alla Assemblea e condividono gli scopi istituzionali.

Il socio che intende prendere parte all'Associazione deve presentare domanda di ammissione al Consiglio d'Amministrazione, impegnandosi a perseguire gli scopi associativi e ad accettare e rispettare le disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle delibere degli organi sociali. L'assemblea dei Soci delibera l'ammissione del nuovo socio con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. L'ammissione viene comunicata per iscritto ai nuovi soci che vengono poi presentati alla prima assemblea utile. La qualifica di socio ed i relativi doveri e poteri divengono effettivi dal giorno successivo alla presentazione all'assemblea dei soci.

L'assunzione della qualifica di socio comporta l'obbligo di adempiere allo statuto dell'associazione e agli atti derivati, di cooperare a perseguirne gli scopi e di versare entro il 31 marzo di ogni anno la quota associativa annuale deliberata dal CdA.

I soci che, alla data del **30 settembre** di ciascun anno, non abbiano presentato eventuali dimissioni saranno considerati associati anche per l'anno successivo, con le conseguenze previste nel paragrafo che precede.

La qualifica di socio decade per decesso, per dimissioni, per incompatibilità derivante dallo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi associativi o per morosità. La decadenza dalla qualifica di socio verrà comunicata per iscritto all'interessato.

Il Consiglio d'Amministrazione procederà entro il 15 aprile di ogni anno alla revisione del libro soci per accertare la morosità con apposita delibera. L'incompatibilità verrà determinata dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera.

Non è elemento di incompatibilità il ricoprire rapporti di lavoro continuativo o saltuario con l'Associazione stessa.

L'Associazione è composta dai Soci fondatori, da quelli ammessi dal CdA con apposita delibera, e dagli eventuali Soci Onorari dei quali il Consiglio d'Amministrazione abbia proposto la nomina in Assemblea in considerazione di particolari meriti connessi con gli scopi dell'Associazione.

I Soci onorari sono esonerati dal pagamento annuale della quota associativa.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Proviviri

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci vengono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, **contenente l'ordine del giorno**, diretta a ciascun socio almeno quindici giorni prima del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Qualora il CdA non provveda alla convocazione, trascorsi 60 giorni dalla avvenuta ricezione della richiesta i soci possono convocare l'Assemblea con le stesse modalità previste dal presente articolo dello Statuto.

L'Assemblea può essere convocata in Bologna oppure anche in altra sede.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di impedimento dal Vice Presidente, in assenza anche di questo da un membro del CDA nominato dai membri del CDA presenti, in assenza anche di questo da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un Segretario e due scrutatori ai quali compete anche il compito di supportare il Presidente dell'assemblea nel verificare la regolarità delle deleghe.

Hanno diritto di voto nella Assemblea tutti i soci effettivi, in regola con il pagamento della quota associativa, presenti di persona o per delega.

I Soci possono farsi rappresentare da altri soci tramite delega scritta in numero non superiore a 3, salvo che per l'approvazione dei Bilanci e le nomine e le deliberazioni in merito a responsabilità di soci.

Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori per le nomine.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile, 1° comma.

L'Assemblea delibera sull'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti e su tutto quanto le è demandato per legge e secondo lo Statuto.

In particolare, l'Assemblea delibera sulla nomina dei Soci onorari, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, sul bilancio preventivo e consuntivo annuali o pluriennali ed inoltre sulle misure finanziarie annuali.

L'Assemblea delibera su tutta la materia oggetto della attività della Associazione inserita nell'Ordine del giorno sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione e dal suo Presidente.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di quattro anni rinnovabili. In caso di dimissioni o d'impedimento di uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà a nominare dei sostituti che resteranno in carica fino alla prima Assemblea, nell'ambito della quale verranno nominati i nuovi consiglieri. In caso di dimissioni o d'impedimento della maggioranza dei consiglieri i rimanenti devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina dei sostituti. In caso di dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione i consiglieri in carica provvederanno a convocare urgentemente l'Assemblea e, fino alla nomina dei nuovi consiglieri, resteranno provvisoriamente investiti dei soli atti di ordinaria amministrazione, nonché di quelli indifferibili ed urgenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, e comunque almeno tre volte l'anno per deliberare in ordine ai bilanci preventivi, consuntivi ed alla quota associativa.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua vece dal Vice Presidente.
Dalle riunioni viene redatto un verbale su apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente o dal Segretario di turno.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza alcuna limitazione; procede alla nomina di incarichi ed alle eventuali assunzioni ed alle decisioni in ordine agli aspetti economici, retributivi e finanziari del funzionamento della Associazione ivi comprese le norme di regolamento interno.

Il Consiglio attribuisce poteri propri al Presidente, al Vice Presidente, ad altri Soci anche non facenti parte del CdA, anche in relazione ai rapporti con gli Istituti creditizi e gli Enti Finanziatori, salvo ratificare le relative decisioni ed azioni alla prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione.

Anche dipendenti e collaboratori dell'Associazione possono far parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; nei casi d'urgenza esercita i poteri propri del Consiglio salvo ratifica successiva alla prima riunione utile del C.d.A.

ART. 10 - II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea nomina tre revisori dei conti, di cui uno è il Presidente, che restano in carica quattro anni.

I revisori dei conti verranno invitati al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e redigeranno una relazione accompagnatoria ai bilanci annuali e potranno accertare la consistenza di cassa e dei valori procedendo ad atti ispettivi e di controllo anche individuali.

ART.11 – IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei probi viri è costituito nel numero di tre e viene nominato dall'Assemblea per la durata di quattro anni con possibilità di rinnovo. I probi viri provvedono a nominare un Presidente al loro interno.

In caso di dimissioni o di sopraggiunta incompatibilità di uno o più probi viri nel corso del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad inserire la nomina del sostituto nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile, o a convocarne una apposita entro 60 giorni. La sopraggiunta incompatibilità viene deliberata dall'Assemblea. Qualora il CdA ravvisi la sussistenza di un'incompatibilità è tenuto a convocare l'Assemblea entro 60 giorni.

Il Collegio dei probi viri è competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia insorga tra i soci e tra di essi e l'Associazione in dipendenza del presente statuto e/o della gestione sociale. Il Collegio avrà poteri di arbitro irrituale e giudicherà ex bono et equo senza formalità di procedura, ma comunque nel rispetto del principio del contraddittorio. In caso di controversia il Collegio verrà convocato su istanza scritta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di uno o più soci. Il Collegio condurrà l'eventuale istruttoria e nel termine di novanta giorni dalla sua convocazione emetterà un lodo motivato, a maggioranza dei suoi componenti. Il termine potrà essere prorogato una volta sola, su istanza delle parti o per decisione del Collegio a maggioranza dei suoi membri. Il lodo emesso sarà inappellabile.

ART. 12 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione si potrà avvalere di un Comitato Scientifico composto da consulenti qualificati secondo le diverse tipologie di attività per le quali l'Associazione si riconosce nelle proprie finalità istituzionali.

Il Comitato scientifico avrà il compito di collaborare all'individuazione delle strategie scientifiche e culturali della Associazione.

Nel suo interno esprimerà un suo rappresentante che potrà rispondere ed essere chiamato a partecipare senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione ed alla Assemblea associativa.

ART. 13 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutti gli incarichi previsti per gli organi associativi ricompresi nel presente statuto, al di fuori delle attività lavorative e professionali direttamente previste per la realizzazione di programmi e progetti, sono gratuiti.

ART. 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi versati da soci e da sostenitori, nonché da ogni altro bene immobile e mobile acquisito ed inventariato dall'Associazione.

Al patrimonio sociale confluiscono anche gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte per Legge

ART. 15 – ENTRATE

Le entrate della Associazione sono costituite dalle quote associative versate dai soci, dalle sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi nazionali ed esteri o da associati, dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e enti in genere pubblici o privati nazionali od esteri, dai proventi delle attività istituzionali ed accessorie svolte dall'Associazione, dai finanziamenti di Organismi Nazionali ed internazionali pubblici e privati, dal ricavato di campagne ed iniziative di raccolta fondi, dai versamenti volontari dei soci o sostenitori.

ART. 16 - BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile dell'anno successivo, il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio consuntivo e preventivo relativo all'esercizio successivo, affinché venga poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

I termini statutari per la proposta all'Assemblea del bilancio consuntivo e preventivo possono essere prorogati motivatamente dal Consiglio di Amministrazione fino al 30 giugno di ogni anno.

ART. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea in seduta straordinaria, la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio. In nessun caso l'attivo potrà essere ripartito fra i soci della Associazione disciolta.

Con la delibera di scioglimento si dispone la destinazione del patrimonio risultante all'atto della chiusura della liquidazione, nel rispetto degli obblighi stabiliti al riguardo dalla

normativa vigente per le persone giuridiche private non aventi finalità di lucro; in ogni caso, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altro soggetto giuridicamente riconosciuto che operi nel campo della promozione umana e della cooperazione internazionale e che si ispiri ai principi ed ai valori posti a base del presente Statuto.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, ad esclusione di quelle per legge non compromettibili in arbitri, saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei probi viri, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente Statuto.